

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA SINDROME FETO ALCOLICA E DISTURBI CORRELATI:

E' PERICOLOSO CONSUMARE VINO, BIRRA O ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA

<http://www.meteoweb.eu/2015/09/salute-la-fasd-la-piu-grave-disabilita-del-feto/498851/>

SALUTE: LA "FASD" LA PIÙ GRAVE DISABILITÀ DEL FETO

La FASD è prevenibile al 100%, se si evita l'alcol in gravidanza

9 settembre 2015 09:59 - F.F.

“La sindrome feto-alcolica (FetalAlcohol Syndrome-FAS) e' la piu' grave disabilita' permanente che si manifesta nel feto, durante la vita intrauterina, a causa dell'esposizione all'alcol consumato dalla madre durante la gravidanza”. E ancora: “L'alcol ingerito dalla madre giunge dopo pochi minuti nel sangue del feto, ma il feto non puo' metabolizzare l'alcol perche' e' privo degli enzimi adatti a questo compito; di conseguenza l'alcol ed i suoi metaboliti si accumulano nel suo sistema nervoso e in altri organi danneggiandoli”. Emanuele Scafato, tra l'altro gia' Direttore Osservatorio Nazionale ALCOL – CNESPS dell'Istituto superiore di sanita', interviene cosi' in occasione della Giornata Internazionale FASD (Sindrome Feto Alcolica e Disturbi correlati). Il ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanita' e la Societa' Italiana di Alcolologia, SIA “patrocino e sostengono questa importante iniziativa mirata ad incrementare la consapevolezza nelle donne che sono in gravidanza o che la stanno programmando a evitare di bere alcolici per tutelare la Salute del nascituro, del loro figlio”, continua Scafato. Secondo il direttore, “non esistono dati certi sull'incidenza della sindrome feto-alcolica (FAS) e delle patologie correlate (FASD) in Italia. La stima di prevalenza corrente di FAS e' pari a 1,2 su 1000 nati vivi; circa otto neonati su 100 sono esposti all'assunzione di alcol durante la vita intrauterina. Si ritiene che tra le donne che bevono quantita' rilevanti di alcol in gravidanza, una percentuale compresa tra il 4% e il 40% partorisca bambini affetti da danni alcol correlati di vario grado. La FASD e' prevenibile al 100%, se si evita l'alcol in gravidanza. Abbiamo identificato, attraverso le competenze dell'Osservatorio Nazionale Alcol e del Centro OMS per la ricerca sull'Alcol dell'ISS, dieci punti che possono contribuire a incrementare la consapevolezza sulla dannosita' e la nocivita' del consumo di bevande alcoliche in gravidanza”.

Questi i punti: – consumare bevande alcoliche in gravidanza aumenta il rischio di danni alla salute del bambino – durante la gravidanza non esistono quantita' di alcol che possano essere considerate sicure o prive di rischio per il feto – il consumo di qualunque bevanda alcolica in gravidanza nuoce al feto senza differenze di tipo o gradazione – l'alcol e' una sostanza tossica in grado di passare la placenta e raggiungere il feto alle stesse concentrazioni di quelle della madre – il feto non ha la capacita' di metabolizzare l'alcol che quindi nuoce direttamente alle cellule cerebrali e ai tessuti degli organi in

formazione – l'alcol nuoce al feto soprattutto durante le prime settimane e nell'ultimo trimestre di gravidanza – se si pianifica una gravidanza e' opportuno non bere alcolici e si e' gia' in gravidanza e' opportuno interromperne l'assunzione sino alla nascita – e' opportuno non consumare bevande alcoliche durante l'allattamento – i danni causati dall'esposizione prenatale dall'alcol, e conseguentemente manifestati nel bambino, sono irreversibili e non curabili – si possono prevenire i danni e i difetti al bambino causati dal consumo di alcol in gravidanza, evitando di consumare bevande alcoliche. Riprende ancora Scafato: "Tutto l'alcol consumato dalla mamma in gravidanza finisce nel futuro del bambino con gravi manifestazioni neurologiche, deficit cognitivi, disturbi della crescita evitabili al 100 % evitando di bere alcolici in gravidanza". Ma soprattutto, prosegue, "e' singolare che le future mamme si preoccupino di non consumare farmaci o sostanze che possono interferire con un regolare sviluppo del proprio bambino che cresce sostenuto da cio' che la mamma assume rispettando diete salubri e bilanciate in nutrienti sani ed indispensabili e non consideri la tossicita' dell'alcol che DANNEGGIA direttamente le cellule del feto; in Italia circa il cinquanta per cento delle donne in gravidanza NON interrompe l'assunzione di bevande alcoliche ritenendo di non nuocere o semplicemente ignorandolo". Da anni l'Istituto Superiore di Sanita', il Ministero della Salute e la Societa' Italiana di Alcolologia hanno attivato una comunicazione specifica basata su depliant e materiali di libero dominio. "Tutte queste evidenze forniscono una serie di informazioni basate sull'evidenza scientifica la cui finalita' e' quella di favorire una riflessione ed una conseguente attivazione personale sulla necessita' di porre attenzione ad un comportamento comune, il bere, e alle possibili conseguenze dannose prodotte dall'alcol evitando che possa giungere a nuocere o a minacciare la Salute e la sicurezza della donna e di chi la circonda", prosegue Scafato, secondo cui "conoscere l'alcol contribuisce a ridurre il rischio, qualunque esso sia. L'amore per il proprio figlio parte da piccoli gesti di vita quotidiana : una madre sa cosa e' meglio per il proprio figlio e in gravidanza sceglie di non bere".

<http://www.dipendenzesvizzera.ch/attualita/comunicato-stampa/article/alcol-in-gravidanza-la-societa-deve-assumersi-le-sue-responsabilita/>

ALCOL IN GRAVIDANZA: LA SOCIETÀ DEVE ASSUMERSI LE SUE RESPONSABILITÀ

09 settembre 2015, 06:00

In Europa circa un neonato su cento viene al mondo con disturbi causati dal consumo di alcol di sua madre durante la gravidanza. Oggi, 9 settembre, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione della sindrome alcolica fetale, viene lanciata una campagna di sensibilizzazione a livello internazionale su questo tema. Anche la Fondazione Dipendenze Svizzera fornisce informazioni sul consumo di alcol durante la gestazione e rimanda alle sue pubblicazioni.

Stando alle cifre fornite dal Monitoraggio svizzero delle dipendenze, nel nostro paese il 18,7% circa delle donne tra i 15 e i 45 anni almeno una volta al mese beve alcol in eccesso (almeno quattro bicchieri standard) in un'unica occasione. In questa fascia d'età, tra le donne che aspettano un bambino, quelle che bevono in eccesso sono tra il 5 e il 6%. Anche se ad oggi non si conosce con esattezza la quantità di alcol che si può consumare senza compromettere lo sviluppo del bambino, i danni sui neonati possono essere considerevoli: per la Svizzera non esistono cifre attendibili, ma si stima che in Europa la percentuale di bimbi che vengono al mondo con la sindrome alcolica fetale (FAS) oscilla tra lo 0,5 e il 2 per mille. Globalmente 1 neonato su 100 è invece affetto dai disturbi dello spettro fetale alcolico (FASD).

Problemi di salute

Tutti i danni alla salute correlati al consumo di alcol rientrano nella sigla FASD, che in inglese sta per "Fetal Alcohol Spectrum Disorder". In molti casi, i problemi di salute si manifestano in disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento, del linguaggio, o in disturbi comportamentali come l'iperattività e l'impulsività. Nei bambini affetti specificatamente dalla FAS si osservano ritardi di crescita, anomalie fisiche (soprattutto alla testa e al volto), nonché disfunzioni del sistema nervoso centrale con i relativi danni, tra cui anche ritardi nello sviluppo mentale e deficit intellettivi.

Raccomandazioni

Attraverso la placenta l'alcol finisce direttamente nel sangue del feto. In altre parole, quando la mamma beve, beve anche il bambino. Anche se allo stato attuale delle conoscenze non si sa con esattezza a partire da che quantità si possa mettere a repentaglio la salute del bambino, conviene andare cauti con il consumo di alcol:

-> L'ideale sarebbe astenersi completamente dall'alcol durante la gestazione. Tuttavia, se proprio non se ne può fare a meno, si raccomanda di bere poco (non oltre un bicchiere standard al giorno) e non tutti i giorni.

-> In ogni caso è meglio evitare di bere grandi quantità di alcol in un'unica occasione.

-> Se avete dubbi sul vostro consumo alcolico, chiedete consiglio al vostro medico o al vostro ginecologo.

-> L'alcol bevuto durante l'allattamento finisce anche nel latte materno, tuttavia la quantità assorbita dal bambino è minima. Dato però che il rischio per il lattante non è ancora stato chiaramente definito, si raccomanda di bere con moderazione anche durante l'allattamento: meglio sarebbe non bere affatto o solo in piccole quantità, lasciando trascorrere, per ogni bicchiere di alcol consumato, almeno due ore prima di allattare.

Campagna internazionale di sensibilizzazione per sostenere le donne incinte

Il 9 settembre l'Alleanza europea FASD lancia la campagna informativa "Too young to drink" per sensibilizzare tutta la società sul tema dell'alcol in gravidanza. La responsabilità, infatti, non è soltanto delle donne che aspettano un bambino: anche i loro partner e la società tutta sono chiamati a sostenerle nella loro rinuncia all'alcol e a non indurle a bere. L'atteggiamento generale della società, infatti, influisce sulle quantità di alcol consumato dalle donne incinte. Insieme a molte altre organizzazioni, anche Dipendenze Svizzera e la Lega internazionale della Croce Blu sostengono la campagna.

Di recente, Dipendenze Svizzera ha pubblicato un nuovo opuscolo informativo sul tema dell'alcol in gravidanza destinato alle donne incinte e ai loro partner, nonché la documentazione della serie „In-dipendenze“, che offre informazioni dettagliate sull'argomento. Le pubblicazioni sono disponibili in tedesco e francese.

Documentazione "In-dipendenze" "Alcol in gravidanza" in tedesco oppure in francese

Opuscolo "Gravidanza e alcol" in tedesco oppure in francese

Per maggiori informazioni:

Markus Meury

Addetto stampa

mmeury@suchtschweiz.ch

Tel.: 021 321 29 63

La Fondazione Dipendenze Svizzera è un centro nazionale di competenza nel settore delle dipendenze. Si occupa di ricerca, concepisce progetti di prevenzione e si impegna nell'ambito della politica sanitaria. L'obiettivo della fondazione è prevenire o attenuare i problemi che risultano dal consumo di alcol e di altre sostanze psicoattive, nonché dal gioco d'azzardo o da un uso smodato di Internet. La nostra ONG è sostenuta da oltre 200'000 persone.

BARALDI E SBARBADA DOMENICA PROSSIMA AL FESTIVAL LETTERATURA DI MANTOVA

Abbracci anziché Brindisi

Per provare a cambiare questa nostra cultura in una direzione più umana

Vi proponiamo una scelta.

Si tratta di scegliere tra celebrare (il compleanno/matrimonio/capodanno...) accostando due bicchieri, o festeggiare incontrandosi in un abbraccio.

Il progetto-azione Abbracci anziché brindisi prescinde dalla battaglia contro i pericoli legati al bere, è molto di più: è riportare al centro la persona, l'incontro, il contatto fisico, in un contesto sociale caratterizzato dalla reciproca diffidenza.

Dove gli incontri sono sempre più virtuali, noi proponiamo ... l'abbraccio fisico!

Perché importante non è l'alcol, importante è l'uomo.

Potete essere protagonisti di questa piccola grande rivoluzione pacifica: chi ha provato la differenza non torna più indietro.

Vi aspettiamo il 13 settembre a Mantova, per IL GRANDE ABBRACCIO DI PIAZZA SORDELLO, nel contesto del Festival Letteratura.

Se saremo in tanti, lasceremo un segno.

Per iniziare a cambiare questa nostra cultura in una direzione più umana

Se vi piace, e se vi va di farlo, dateci una mano a spargere voce.

Grazie.

Alessandro Sbarbada e Enrico Baraldi

Baraldi e Sbarbada domenica prossima al Festivaletteratura di Mantova

IL GRANDE ABBRACCIO DI PIAZZA SORDELLO

Quest'anno saremo tra gli ospiti del prestigiosissimo Festivaletteratura.

Il nostro incontro, coordinato da Massimo Cirri di RAI Radiodue (Caterpillar), si svolgerà in Piazza Sordello, a partire dalle ore 18.

Due minuti prima della conclusione del nostro intervento, alle 18,28, proporremo a tutti i presenti

IL GRANDE ABBRACCIO DI PIAZZA SORDELLO.

Un vero evento nell'evento!

Non occorre prenotarsi e l'ingresso è gratuito, ma è bene venire per tempo, se si vuole trovare posto.

Abbracci anziché brindisi!

Enrico & Alessandro

<https://www.facebook.com/events/1660340127521196/>

<https://www.facebook.com/events/1454100274918054/>





Abbracci anziché brindisi anche a Massa!!!

Rispondendo all'invito degli amici Alessandro Sbarbada ed Enrico Baraldi, l'ACAT di Massa Montignoso e l'ACAT Versilia, si ritroveranno DOMENICA ore 18,25 presso il Parco della Comasca in località Ronchi di Massa, per estendere fino al mar Tirreno, il lungo abbraccio virtuale con Mantova.

Una bella alternativa al brindisi, più gioiosa e sicuramente salutare.

<https://www.facebook.com/events/516534565164679/>

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

http://www.laleggepertutti.it/96513_no-lavori-di-pubblica-utilita-se-provochi-lincidente-in-stato-di-ebbrezza

NO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ SE PROVOCHI L'INCIDENTE IN STATO DI EBBREZZA

Anche senza persone o veicoli coinvolti, i lavori utili vengono negati per il solo fatto che il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato l'incidente.

Basta aver semplicemente provocato un incidente stradale, senza bisogno che siano rimaste coinvolte persone o mezzi, per negare al conducente beccato in guida in stato di ebbrezza i lavori di pubblica utilità al posto del carcere. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].

Ricordano, infatti, i giudici che nella definizione di incidente rientra qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività: non rileva, quindi, che siano rimasti coinvolti terzi o altri veicoli [2].

Tale circostanza – ossia l'aver semplicemente provocato un incidente, nella definizione generale appena indicata – è di ostacolo alla richiesta dei lavori di pubblica utilità.

Ciò perché la legge intende punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida [3].

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 25 agosto – 4 settembre 2015, n. 35976

Presidente Bianchi – Relatore Caputo

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 20/03/2015, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18/07/2013, che aveva dichiarato P.R. responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, c.d.s., alla pena di giustizia, nonché alla sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione P.R. , attraverso il difensore avv. S. Chesi, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione della legge penale. L'esclusione dell'applicabilità del lavoro di pubblica utilità nei casi in cui il conducente abbia provocato un incidente non può essere riferita ai casi in cui l'incidente abbia provocato danni alle sole cose ovvero il problema alla circolazione stradale sia stato inesistente o trascurabile, interpretazione, questa, accolta nella giurisprudenza di merito. Le conseguenze collegate ad una determinata circostanza aggravante non possono operare quando la circostanza stessa sia risultata soccombente nel giudizio di comparazione. Nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. non andava applicata in quanto il ricorrente è stato trovato fermo sulla corsia di emergenza all'interno della propria auto e non sono stati accertati segni di incidente sul guard-rail, né vi sono state auto coinvolte o danni fisici per il conducente; la circostanza comunque non ha trovato in concreto applicazione, non essendo stata revocata la patente, la cui sospensione poteva essere contenuta nella misura di un anno.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze relative alla sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha dato atto della collisione, causata dallo stato di ebbrezza dell'imputato, con il guard-rail della tangenziale, così argomentando circa la configurabilità della circostanza in esame in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità: in una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte, affermando la riconducibilità nella nozione di incidente stradale anche dell'urto del veicolo contro un ostacolo, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un'auto ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, c.d.s. (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 – dep.

31/10/2012, Pititto, Rv. 253734). La sussistenza dell'aggravante rende manifestamente infondata la doglianza relativa alla durata della sospensione della patente di guida.

Del pari manifestamente infondate sono le doglianze che censurano l'omessa sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità sulla base delle connotazioni, nel caso di specie, dell'incidente provocato dall'imputato: al riguardo, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 – dep. 06/12/2012, Marziano, Rv. 253921). L'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale: con l'ordinanza n. 247 del 2013, infatti, il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. nella parte in cui – consentendo, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica solo “al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo” – preclude l'accesso al lavoro di pubblica utilità in ogni caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale, così (secondo il giudice a quo) equiparando e disciplinando in modo eguale fattispecie diverse, come quella in cui la condotta imprudente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone: ha rilevato al riguardo la Corte costituzionale che “non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale”, in quanto “la ratio dell'aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosi connessa alla circolazione de, veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida”.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'esito del giudizio di comparazione, posto che, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015 – dep. 01/04/2015 P.M. in proc. Selmi, Rv. 263012), risultando altresì manifestamente inconferente la censura incentrata sulla mancata revoca della patente di guida, ossia su un eventuale errore nella commisurazione della sanzione accessoria, censura peraltro non dedotta con i motivi di appello.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

[1] Cass. sent. n. 35976/15 del 4.09.2015.

[2] Cass. sent. del 6.12.2012.

[3] C. Cost. sent. n. 247/2013.

Autore immagine: 123rf com